



1) Manuale Unioncamere per il deposito bilanci - anno 2014 versione 1.0 del 10/04/2014

In occasione della campagna bilanci Unioncamere ha predisposto il “Manuale Unioncamere per il deposito bilanci - anno 2014 versione 1.0 del 10/04/2014 ”

Nel suddetto manuale sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande di deposito ed il loro invio agli uffici camerali, aggiornate con le ultime novità introdotte dalla normativa più recente e dalle modifiche ai modelli per la presentazione degli atti al Registro delle Imprese, contenute nel D.M. 18 ottobre 2013.

Le principali novità sono:

- il modulo C17, per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente per le cooperative, è stato sostituito dal riquadro dedicato nel modello B;
- è stata introdotta la possibilità di depositare il bilancio consolidato, il bilancio sociale e il bilancio sociale consolidato senza addebito né di imposta di bollo, né di diritto di segreteria, qualora sussistano le condizioni indicate nel manuale medesimo;
- vengono indicate le modalità di deposito delle situazioni patrimoniali dei contratti di rete;

Anche nel corso dell'anno 2014, la pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire con la modalità già consolidata lo scorso anno, per cui la maggior parte delle società di capitali devono depositare al Registro delle Imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.

E' possibile depositare volontariamente, in via sperimentale e non sostitutiva del vigente PDF/A, anche la nota integrativa in formato elaborabile.

2) PEC al Registro delle Imprese: ogni impresa deve avere iscritta al Registro delle Imprese una propria PEC, che non può essere in condivisione con altre imprese o con altri soggetti comunque denominati.

E' questa la conclusione a cui arriva il Ministero della Sviluppo Economico in una sua recente circolare del maggio scorso. Come già disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del Decreto 19/03/2013 (G.U. n. 83 del 09/04/2013) che prevede l'istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi o condivisione con gli stessi. Poche settimane fa, il Ministero dello Sviluppo Economico è tornato sull'argomento con [lettera circolare prot. n. 77684](#), ed ha ulteriormente ribadito che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria Finanziaria. Pertanto non può essere iscritto nel Registro delle Imprese l'indirizzo PEC di eventuali intermediari nonché un indirizzo PEC già appartenente ad altra impresa. Di conseguenza, nel caso in cui il Registro delle Imprese rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, già riconducibile ad un'altra o a più altre imprese, ovvero l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non sia “proprio”, si dovrà avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 C.C., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC “proprio”